



# COMUNE DI SIAMAGGIORE

Provincia di Oristano

Via S. Costantino, 2 – 09070 SIAMAGGIORE (OR) - C.F./P.I.: 00070840954  
Tel. 0783/34411 - Fax 0783/3441220 - e-mail protocollo@comune.siamaggiore.or.it

Prot. n. 1117 del 21.03.2020

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 5 DEL 21 MARZO 2020

**OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO ALLA DIFFUSIONE E PROPAGAZIONE DEL VIRUS COVID - 19.**

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

***con i poteri del Sindaco***

*nominato con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 60 del 25.06.2019*

*in qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, ai sensi dell'articolo 15 della legge 24.02.1992, n. 225, e del Decreto Sindacale n. 2 del 23.06.2017;*

Dato atto che l'articolo 1 del DPCM 9 marzo 2020 ha esteso all'intero territorio nazionale le misure di cui all'articolo 1, comma 1, del DPCM dell'8 marzo 2020 che, in particolare, dispone in ordine agli spostamenti delle persone;

Visto il DPCM del 11 marzo 2020 recante ulteriori e più stringenti disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del nuovo virus;

Rilevata l'efficacia delle suddette disposizioni anche alla luce del DPCM dell'11 marzo 2020;

Evidenziato che in data odierna la comunità scientifica italiana, partendo dall'assunto che è urgente adottare misure stringenti per frenare la pandemia in tutti i paesi colpiti, ha fatto un appello ai ricercatori di tutto il mondo affinché invitino i governi degli altri paesi ad adottare misure più rigorose per contrastare la diffusione del Covid-19;

Tenuto conto che anche secondo il Consiglio di Stato l'applicazione del principio di precauzione comporta che l'azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione rispetto al consolidamento delle situazioni pregiudizievoli e critiche;

Tenuto conto, altresì, che pur non essendosi verificati nel territorio di questo Comune casi di contagio ciononostante si rende doveroso varare misure più stringenti al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 in funzione di una seria e rigorosa limitazione di contatti sociali potenzialmente pericolosi;

Viste le ordinanze n. 5 del 9 marzo 2020, nn. 6, 7 e 8 del 13 marzo 2020, e n. 9 del 14 marzo 2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;

Rilevate le condizioni di contingibilità e urgenza relative all'improcrastinabile necessità di provvedere alla tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco in relazione alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamata l'ordinanza del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute il quale, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, ha ritenuto necessario adottare sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19;

## ORDINA

Su tutto il territorio del Comune di Siamaggiore

1. è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovare esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
2. sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile e, comunque, percorrendo il più breve tragitto dalla propria residenza, domicilio o dimora;
3. negli spostamenti con veicoli di qualunque tipo è consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:
4. spostamenti per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;
5. nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi;
6. è consentito spostarsi dalla propria residenza, dimora o domicilio per consentire agli animali domestici l'espletamento dei loro bisogni fisiologici ma solo per un breve periodo di tempo; gli spostamenti dovranno avvenire nelle immediate vicinanze della propria residenza, dimora o domicilio e, in ogni caso, con il rispetto di una distanza interpersonale di almeno 1,0 metri e senza creare assembramenti;
7. gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad esempio bar, tabacchi, sala giochi), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal D.C.P.M. 11 marzo 2020, e hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo new slot, gratta e vinci, 10 e lotto);
8. le attività commerciali di cui all'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie ed esercizi di commercio al dettaglio di giornali riviste e periodici (edicole), saranno chiuse la domenica fino al 05 aprile 2020 (compreso);
9. di mantenere la chiusura del cimitero fino a cessata epidemia, come disposto per le vie brevi;
10. a chiunque violi il presente provvedimento verrà applicata la sanzione penale di cui all'art. 650 c.p., restando salva la possibilità che si configuri una più grave ipotesi di reato;
11. di demandare alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo del rispetto della presente ordinanza;
12. di trasmettere la presente ordinanza tramite pec al Prefetto di Oristano e alle Forze dell'Ordine, per i seguiti di competenza in ordine alla sua esecuzione;
13. l'efficacia immediata e fino al 03 aprile 2020 del presente provvedimento, ad eccezione del punto 6. la cui efficacia si protrarrà fino al 05 aprile 2020 (compreso);
14. la pubblicazione del presente provvedimento presso l'Albo Pretorio e sul sito istituzionale.

Siamaggiore, il 21.03.2020

Il Commissario Straordinario  
Dott. ssa Maria Bonaria Scala  
*F. to digitalmente*